



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII LEGISLATURA

INTERPELLANZA

*“Nomina di commissario straordinario presso la Città metropolitana di Catania a seguito della sospensione dalla carica del Sindaco”*

Al Presidente della Regione,

All'Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica,

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15, come da ultimo modificato dalla legge regionale 29 novembre 2018, n.23, la carica di Sindaco metropolitano, legale rappresentante della Città metropolitana, è attribuita di diritto al sindaco del Comune capoluogo dell'ente;
- il Sindaco del Comune di Catania, a seguito di sentenza del Tribunale di Palermo in data 23 luglio 2020, è stato sospeso dalla carica in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235;
- gli effetti della sospensione dalla carica comunale si estendono alla carica ricoperta ex officio presso l'ente sovracomunale, che si ritrova così privo della figura di vertice e legale rappresentante;
- anche in ragione del reiterato rinvio dei termini per le elezioni degli organi delle Città metropolitane non è stato nominato il vicesindaco metropolitano secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della citata L.R. 15/2015 e non può conseguentemente trovare attuazione quanto previsto dall'articolo 14 della stessa norma;

CONSIDERATO CHE:

- se, per effetto dell'articolo 53 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 12, comma 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, appare pacifico che le funzioni proprie del Sindaco in quanto organo politico del Comune siano esercitate in sua vece dal vicesindaco, tale previsione non si estende al ruolo espletato dal medesimo soggetto ex officio presso la Città metropolitana ;



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII LEGISLATURA

- come detto, nelle ipotesi di assenza o impedimento del Sindaco metropolitano, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lo stesso può essere sostituito dal Vicesindaco, nominato tra i componenti del Consiglio metropolitano o, ove anche lo stesso sia assente o impedito, dal consigliere più anziano per età;
- appare pacifico come la carica di vicesindaco metropolitano sia, ovviamente diversa e totalmente distinta da quella di vicesindaco del Comune capoluogo, potendo il Sindaco metropolitano nominarlo esclusivamente fra i componenti del Consiglio metropolitano (d'inciso il vicesindaco del Comune capoluogo, ove non consigliere comunale, non sarebbe neppure in astratto eleggibile alla carica di componente del Consiglio metropolitano e perciò sicuramente carente di un requisito indefettibile per ricoprire una qualche carica nell'ambito della Città metropolitana);
- per effetto delle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n.11, le elezioni degli organi dell'ente di area vasta, effettivamente mai svoltesi, sono state ulteriormente rinviate e, conseguentemente, le funzioni attribuite al Consiglio metropolitano sono attribuite ad un commissario straordinario nominato dalla Regione;
- conseguentemente non è mai stato nominato un vicesindaco metropolitano e, ovviamente, non può individuarsi un "consigliere anziano", non essendo mai stato costituito l'organo consiliare, pervenendo - al limite - a dover considerare il commissario straordinario che sostituisce il Consiglio quale unico soggetto eventualmente legittimato a svolgere le funzioni del Sindaco metropolitano sospeso;
- da un'interpretazione logico-sistematica del quadro normativo applicabile appare perciò assolutamente pacifico che, attesa la condizione di sospensione dalla carica del Sindaco, compete alla Regione assicurare, mediante l'istituto del commissariamento straordinario, l'indefettibile continuità dell'amministrazione dell'ente, sia che si voglia accedere alla tesi dell' "automatico" subentro nelle funzioni da parte del commissario già in carica che sostituisce il Consiglio metropolitano, sia che si voglia ritenere come un autonomo adempimento secondo le previsioni generali dell'ordinamento regionale degli enti locali ove manchi del tutto un soggetto legittimato all'esercizio dei poteri di un organo elettivo;
- appare egualmente palese come del tutto illegittima sarebbe l'ipotesi dell'esercizio delle funzioni del Sindaco metropolitano da parte del vicesindaco del Comune capoluogo, essendo lo stesso titolare di ufficio completamente diverso e diversamente ordinato e, nel caso di specie, nemmeno eleggibile alla carica di Vicesindaco metropolitano, non essendo lo stesso in possesso dei relativi requisiti



**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

**XVII LEGISLATURA**

di eleggibilità (l'essere sindaco o consigliere comunale di un Comune afferente all'ente di area vasta);

- ulteriore indiretta conferma si rinviene nelle previsioni dell'articolo 55 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n.16, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2020, n.6, ove - per i Comuni - si prevede che nei casi di sospensione del Sindaco ex art.11 d.lgs. 235/2012, ove il Comune sia privo del vicesindaco e della giunta, l'assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica provvede alla nomina di un commissario straordinario;
- tale previsione è da ritenersi pacificamente applicabile anche alle Città metropolitane in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2015, n.15;

**PER CONOSCERE:**

- quando, e con quali modalità, s'intenda intervenire per assicurare l'indefettibile presenza dell'organo di vertice della Città metropolitana di Catania, mediante la nomina di commissario straordinario ovvero chiarendo e sancendo l'esercizio delle funzioni di pertinenza del Sindaco da parte del commissario già nominato in sostituzione del Consiglio metropolitano.
- 

**SAMMARTINO**

*(l'interpellante chiede la trattazione con urgenza)*